

**Doc. XXIII**  
**n. 31**

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE  
ASSOCIAZIONI CRIMINALI SIMILARI**

*(istituita con legge 23 marzo 1988, n. 94)*

(composta dai senatori: *Chiaromonte*, Presidente; *Cabras, Calvi*, Vice Presidenti; *Azzarà*, Segretario; *Alberti, Benassi, Cappuzzo, Corleone, Ferrara Pietro, Fogu, Fontana Elio, Gambino, Gualtieri, Imposimato, Lombardi, Murmura, Pisanò, Sartori, Sirtori, Tripodi, Vetere*; e dai deputati: *Guidetti Serra*, Segretario; *Andò, Azzaro, Bargone, Becchi, Binetti, Cafarelli, Caria, Costa Raffaele, Forleo, Fumagalli Carulli, Lanzinger, Lo Porto, Mancini Giacomo, Mannino Antonino, Riggio, Rossi di Montelera, Umidi Sala, Vairo, Violante*)

**Relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della normativa  
in materia di prevenzione nei confronti della delinquenza  
di tipo mafioso**

*approvata dalla Commissione nella seduta del 13 marzo 1991*

—————  
**Comunicata alle Presidenze il 10 aprile 1991**

*ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 marzo 1988, n. 94*

—————



**SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI**

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA  
E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI SIMILARI

IL PRESIDENTE


Roma, 10 aprile 1991

Prot. n. 5289/91

Onorevole Presidente,

Le trasmetto, ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 marzo 1988, n. 94, l'unita relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della normativa in materia di prevenzione nei confronti della delinquenza di tipo mafioso, che questa Commissione parlamentare d'inchiesta ha approvato nella seduta del 13 marzo 1991.

Con i migliori saluti.

  
Gerardo Chiaromonte

All.c.s.

Onorevole  
Sen. Dott. Prof. Giovanni SPADOLINI  
Presidente del  
Senato della Repubblica



**SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI**

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA  
E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI SIMILARI

IL PRESIDENTE


Roma, 10 aprile 1991

Prot. n. 5290/91

Onorevole Presidente,

Le trasmetto, ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 marzo 1988, n. 94, l'unita relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della normativa in materia di prevenzione nei confronti della delinquenza di tipo mafioso, che questa Commissione parlamentare d'inchiesta ha approvato nella seduta del 13 marzo 1991.

Con i migliori saluti.



Gerardo Chiaromonte

All.c.s.

Onorevole  
Dott. Prof. Leonilde IOTTI  
Presidente della  
Camera dei deputati



## SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA  
E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI SIMILARI**RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE E SULL'EFFICACIA  
DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE NEI  
CONFRONTI DELLA DELINQUENZA DI TIPO MAFIOSO**

Il gruppo di lavoro della Commissione parlamentare antimafia, incaricato di verificare l'attuazione della normativa di prevenzione - coordinato dal senatore Azzarà - ha svolto la sua attività attraverso incontri con rappresentanti delle forze di polizia e con magistrati e attraverso sopralluoghi presso le sedi giudiziarie di Roma, Milano e Napoli.

Va messo immediatamente in rilievo che molto discussa, in dottrina e in giurisprudenza, è la questione concernente la qualità di indiziato di appartenenza alle organizzazioni criminali (quale indispensabile presupposto di natura soggettiva per l'applicazione di vincoli al patrimonio) ed il conseguente rapporto fra procedimento di prevenzione e l'eventuale processo penale instauratosi per il reato previsto dall'articolo 416 bis del codice penale.

Mentre la responsabilità penale presume la sussistenza di elementi certi di prova, le misure di prevenzione hanno invece come presupposto la pericolosità sociale e pertanto possono basarsi su una corretta valutazione di indizi che, pur non essendo semplici congetture, sospetti, illazioni, consistono in elementi di probabilità di appartenenza all'associazione mafiosa, quali ad esempio i procedimenti penali e giudiziari, il tenore di vita, particolari frequentazioni, informazioni di organi di polizia.

Si è notata, però, in alcune interpretazioni, una tendenza verso una sorta di identificazione fra i due procedimenti.

La piena giurisdizionalizzazione del processo di prevenzione ha spesso determinato, da parte dell'organo giudicante, la esigenza di acquisizione non più soltanto di indizi, seppure adeguatamente ed idoneamente motivati, bensì di elementi probatori pari a quelli che si ritengono necessari per la dichiarazione di responsabilità penale. Ciò ha provocato quasi un obbligatorio rapporto di antecedenza logica e giuridica del processo penale in relazione alle misure di prevenzione, e da tali presupposti ha preso le mosse una delle ultime modifiche normative (articolo 9 della legge n. 50 del 1990) che prevedeva la sospensione del procedimento di prevenzione, fino alla definizione di quello penale, se la cognizione del reato si riteneva essere influente.

Questa progressiva perdita di peculiarità del procedimento di prevenzione, e la difficoltà di acquisire veri e propri elementi di prova in ordine all'appartenenza alle associazioni mafiose, hanno causato una disaffezione

## SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA  
E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI SIMILARI

alle associazioni mafiose, hanno causato una disaffezione nei confronti di uno strumento giudiziario che pure era stato accolto con grandi speranze, e con essa una sostanziale riduzione del numero delle misure, come può ricavarsi dai dati statistici del Ministero degli interni inerenti il periodo 1985-1990: dopo un avvio denso di aspettative (ricordiamo le prime interessanti decisioni successive alla legge del 13 settembre 1982, n. 646) ha prevalso una pratica interpretativa che ha rallentato l'applicazione dello spirito e della lettera della normativa antimafia, creando le ragioni per la ricordata modifica dell'articolo 9 della legge n. 55 del 1990.

Il recente decreto-legge del 13 marzo 1991, n. 76, articolo 23, comma 3, ha cancellato questa ultima previsione conservando solo l'obbligo del pubblico ministero e del giudice che procedono in sede penale di trasmettere alla magistratura di prevenzione atti e notizie utili al riguardo.

Si tratta di un primo positivo risultato. Si è però tuttora in presenza di un'alternativa netta: o si recupera e si approfondisce lo strumento indiziario, insistendo sulle particolarità di una legislazione che intende prevalentemente colpire i patrimoni della mafia, percorrendo strade diverse da quelle del processo penale; ovvero si concentra l'iniziativa in tale ultima sede, articolando "le misure patrimoniali con la previsione del sequestro automatico di tutti i beni acquistati a titolo oneroso dall'imputato e dai suoi familiari e dei beni di cui detto imputato può comunque disporre... In caso di condanna la confisca dovrebbe colpire, come conseguenziale pena accessoria, tutti i beni dei quali il condannato non avesse già dimostrato la legittima provenienza" (giudici del tribunale di Palermo).

La Commissione concorda con quanto sostenuto da gran parte dei magistrati e dei rappresentanti delle forze dell'ordine ascoltati secondo cui - seppure con alcune preoccupazioni, che tuttavia devono ritenersi spiegabili - l'attuale legislazione di prevenzione antimafia è uno strumento indispensabile per intervenire contro illecite accumulazioni patrimoniali che diversamente non potrebbero essere intercettate, né dal giudice penale né, tanto meno, dagli organi di polizia.

La normativa è sostanzialmente adeguata, si è ripetutamente sostenuto. Sarebbe un errore procedere ad un depotenziamento della giurisdizionalizzazione delle misure patrimoniali in quanto, su un terreno così importante e delicato, è fondamentale un rigoroso e costante controllo del giudice; d'altro canto, un maggiore uso dello strumento indiziario (che è cosa profondamente diversa dal mero sospetto) riconduce non soltanto ad un approfondimento culturale e giurisprudenziale, peraltro sempre necessario in



## SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA  
E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI SIMILARI

questo settore mutevole e specifico, ma anche a capacità e volontà di inquadrare correttamente i fenomeni delle varie criminalità, ad una adeguata conoscenza di elementi storici e processuali, alla gestione ed alla efficienza dei mezzi di indagine, ai tempi degli accertamenti patrimoniali, societari ed economici, ai collegamenti tra gli uffici giudiziari e tra le forze di polizia impegnate in tale campo.

In definitiva, come giustamente è stato precisato dai magistrati napoletani, il ricorso agli indizi non deve essere interpretato, almeno nell'ambito del procedimento di prevenzione, come un affievolimento dei diritti del cittadino; bensì come una peculiare forma processuale, che dovrà essere gestita con grande attenzione, e che tanto più potrà essere garantista, e potrà nel contempo incidere sulla fase patrimoniale di rafforzamento dei poteri criminali, quanto maggiori saranno la sensibilità professionale, la organizzazione degli uffici giudiziari, l'attitudine strutturale di tutte le forze dello Stato che si muovono su questo terreno. Superando alcune incertezze il legislatore ha voluto dare a questo procedimento una marcata autonomia dalle forme del processo penale ed è dunque necessario approfondire ed utilizzare tale specifico strumento in maniera diversa dal tradizionale accertamento penalistico del reato e delle singole responsabilità in quanto profondamente diversi sono gli obiettivi che si intendono raggiungere.

Da una verifica statistica, nonché dalle opinioni raccolte fra i magistrati e le forze dell'ordine, la Commissione ha ricavato l'impressione che la legislazione in materia non ha trovato quella applicazione diffusa che era nelle aspettative.

Come risulta dai dati allegati alla relazione, la scarsa attuazione della normativa è ancor più evidente nelle aree ad alto rischio criminale (Calabria, Sicilia, Campania); in tali zone appare inconsistente il ricorso al sequestro ed alla successiva confisca di patrimoni di oscura provenienza che pure esistono, con un trend che vede l'area calabrese come la più trascurata, e con un'incidenza sul fenomeno nel suo complesso assai ridotta, laddove invece forti sono le esigenze di difesa della civile convivenza di fronte ad una estensione della criminalità che ha coinvolto la finanza, la politica e sinanche ampi settori della pubblica amministrazione.

Emblematico è l'allarme espresso dal questore di Reggio Calabria, il quale ha fatto notare che dal 1985 al 1990 sono stati disposti dal competente tribunale pochissimi provvedimenti di confisca, a fronte di una pendenza alla data del 30.9.90 di circa 350 proposte di misure di prevenzione (patrimoniali e personali); tale preoccupazione sembra confermata anche da un confronto tra le statistiche

## SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA  
E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI SIMILARI

fornite dal Ministero di grazia e giustizia da cui si evince, in questi ultimi anni, un sensibile calo dei provvedimenti giudiziari di natura patrimoniale in tale regione.

Occorre pertanto, nello spirito della legge del 13 settembre 1982, n. 646, approntare mezzi, strutture, personale perché tutti i settori dello Stato impegnati nel lavoro dell'accertamento patrimoniale e della prevenzione possano operare in maniera soddisfacente, a quei livelli di avanzata tecnologia che oggi vengono richiesti per un'azione di contrasto minimamente produttiva. Ma occorre anche che la magistratura, nell'ambito delle proprie pertinenze istituzionali, approfondisca con la prassi, una nuova organizzazione degli uffici, la giurisprudenza, i numerosi elementi di novità che questa normativa presenta, e che indubbiamente configurano una profonda trasformazione di consuetudini e culture nell'intervento dello Stato contro il crimine organizzato.

E' stata peraltro rilevata (ed emerge anche da alcuni dati statistici, seppure parziali e di non facile lettura) una marcata diversità nella interpretazione della norma fra i vari gradi del processo di prevenzione: gli stessi elementi, che dal tribunale vengono ritenuti sufficienti per comminare la misura di vincolo patrimoniale, sono invece giudicati spesso inadeguati dai giudici dei gradi successivi, che pertanto dispongono in difformità.

Tale differente valutazione può rientrare nella fisiologia processuale e frequentemente è una conseguenza del travaglio giurisprudenziale cui si faceva innanzi riferimento. La Commissione però ha avvertito, da parte di taluni giudici che operano nel settore, una sorta di pregiudiziale diffidenza nei confronti della praticabilità della legislazione in oggetto, soprattutto con riferimento alla possibilità di acquisire i sufficienti indizi di appartenenza alle associazioni mafiose o ad altri gruppi ad esse similari; tale atteggiamento è cosa assai diversa dalle oscillazioni giurisprudenziali riconducibili a quella autonomia di giudizio che deve essere tutelata; esso rappresenta invece un preconcetto che ostacola la indispensabile ricerca interpretativa, ed in quanto tale deve essere rapidamente superato per una migliore e più vasta applicazione della norma.

Il recente decreto-legge del 13 marzo 1991, n. 76, ha riformato l'istituto delle cosiddette certificazioni antimafia, tra l'altro prevedendone l'obbligo da parte di forme societarie prima esenti, e facendovi rientrare la indicazione di procedimenti pendenti oltre che di provvedimenti definitivi. Si tratta di una buona riforma che

## SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA  
E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI SIMILARI

segue la direzione richiesta da numerosi operatori del settore e tuttavia giustamente è stato riferito che il dato formale spesso è insufficiente.

A Foggia è stato denunciato che le indagini patrimoniali sortiscono effetti insoddisfacenti in quanto i soggetti ed i nuclei familiari indagati risultano nullatenenti mentre di fatto esercitano attività imprenditoriali e commerciali servendosi di persone di fiducia che sono sempre incensurate; a Palermo la prova della provenienza illecita di capitali cospicui è resa quanto mai difficile dell'ormai rituale prestanome o soggetto del tutto estraneo alla sfera familiare dell'indagato e comunque mai direttamente e documentalmente ad esso collegabile; a Milano i giudici hanno precisato che, tranne due accertamenti per arricchimenti illeciti di rilevante importanza, tutti i procedimenti avviati dal 1982 hanno riguardato soltanto personaggi ed interessi estranei alla grande finanza della criminalità organizzata; il questore di Reggio Calabria ha riferito che la tradizione contadina di quella zona non induce ad ostentazioni, e quindi è difficile per le forze di polizia verificare "il rango" di taluno all'interno della locale malavita sotto il profilo patrimoniale e di pericolosità criminale.

La forma dunque rischia di irridere alla sostanza ed è pertanto necessario creare sul territorio un'attenzione non accentrata sui singoli soggetti cui può non corrispondere l'elemento patrimoniale, bensì sui dati produttivi, finanziari, immobiliari ai quali poi ricondurre la titolarità di personaggi solo apparentemente estranei agli affari di mafia.

Si tratta di un'operazione di grande difficoltà che però si rende necessaria per una corretta applicazione della normativa in oggetto.

Ha riferito la polizia tributaria di Palermo: "se, infatti, può apparire relativamente agevole individuare il reato di riciclaggio o, quanto meno, la disponibilità di patrimoni di presumibile provenienza illecita, partendo da un'attività illegale accertata (ad esempio traffico di droga), seguendo i relativi flussi di denaro per giungere alle forme di investimento o di reimpiego, decisamente più complesso si presenta il procedimento inverso: partire, cioè, da una forma sospetta di investimento (ad esempio un patrimonio, un'impresa edilizia od una società finanziaria), analizzare i flussi di denaro in essa confluiti per giungere infine ad accertare l'attività illecita dalla quale i flussi medesimi sono stati originati".

La Commissione già si è occupata in altri momenti del problema del riciclaggio ed ha formulato varie proposte. In questa sede occorre ribadire l'esigenza che possa disporsi sul territorio un coordinato servizio di rilevamento dati in modo da poter adeguatamente individuare i casi di

## SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA  
E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI SIMILARI

accumulazione patrimoniale illecita meritevole di investigazione ulteriore.

La polizia tributaria della Guardia di finanza di Milano ha sostenuto essere necessario "un vero e proprio censimento dei canali di intermediazione finanziaria non bancaria... i quali dovranno essere assimilati agli intermediari bancari quanto a regolamentazione e vigilanza".

E' poi necessario:

- A) "dare finalmente pratica attuazione al registro delle imprese estendendo gli obblighi ad esso inerenti anche alle imprese individuali. Tutti i dati relativi alle registrazioni ed inerenti analiticamente la vita delle imprese (costituzione, aumenti di capitale, estremi di identificazione dei soci nuovi, vecchi, cessati, delibere di fusione, trasformazione, cessioni, liquidazioni, ecc.) dovrebbero confluire in apposita banca dati accessibile agli organi giudiziari e\o investigativi;"
- B) "procedere ad analoga elaborazione meccanizzata di tutti i dati inerenti le procedure concorsuali, soprattutto prevedendo l'inserimento degli elementi di identificazione dei creditori fallimentari;"
- C) "istituire, in via meccanizzata, la c.d. centrale dei bilanci, ove far confluire bilanci e situazioni patrimoniali e reddituali di tutte le imprese (societarie ed individuali);"
- D) "disporre dell'anagrafe della clientela delle banche." "Sarebbe, per esempio, sufficiente conoscere gli estremi di identificazione dei clienti ed i totali delle movimentazioni dei conti ad essi intestati (totale degli addebitamenti e degli accreditamenti), dati di cui in genere le banche sono in possesso costituendo elemento di valutazione circa la bontà del rapporto."

"Il raffronto ad incrocio dei dati così raccolti potrebbe aprire nuove prospettive di indagine, soprattutto nelle zone a più alta densità mafiosa".

D'altro canto occorre considerare che le organizzazioni criminali in tutto il Paese seguono sistemi di accumulazione patrimoniale assai compositi e diversi e che pertanto differente deve essere l'opera di accertamento ed investigazione.

Quanto sopra riportato può essere utile per l'area industriale e per alcuni importanti circoli finanziari mafiosi del Mezzogiorno; invece, per altre zone, ove si è in presenza di una polverizzazione dei nuclei criminali e di un non rilevante sviluppo della imprenditoria e della finanza, occorre procedere con strumenti, forse più tradizionali, efficacemente indirizzati alla individuazione di quella fitta ragnatela di poteri economici ove risiede la locale forza della criminalità.

## SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA  
E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI SIMILARI

Al fine di migliorare l'efficacia della normativa nel suo complesso assume fondamentale rilevanza l'azione di contrasto, in questo campo, riconducibile al funzionamento degli uffici giudiziari e delle forze di polizia.

Se è vero infatti che, come riferito dai magistrati a Milano, non è pensabile affrontare adeguatamente l'enorme problema del riciclaggio e degli investimenti di fondi illeciti esclusivamente nell'ambito della iniziativa giudiziaria, senza impegnare settori dello Stato preposti al controllo delle procedure finanziarie nonché le rappresentanze più qualificate della imprenditoria bancaria, tuttavia la Commissione è del parere che una buona organizzazione degli uffici giudiziari in questa branca di lavoro potrebbe rappresentare un riferimento per altri pubblici interventi e potrebbe agire da volano per altre iniziative di accertamento e repressione dei numerosi canali di arricchimento criminale.

A Milano, negli ultimi sette anni (1983-1990), da parte della Procura della Repubblica sono state formulate solo 44 proposte (dati forniti dalla cancelleria degli uffici giudiziari); a Roma, nel periodo gennaio 1985 giugno 1990, sono state presentate, ai sensi della legge n. 575 del 1965, 62 richieste cui hanno fatto seguito 42 misure di prevenzione di natura personale e 7 provvedimenti a carattere patrimoniale (dati forniti come sopra); a Torino, nonostante la presenza di numerose società finanziarie, i magistrati competenti hanno riferito essere "pessima" la risposta dello Stato, tale da poter appena sfiorare i meccanismi della finanza illecita.

E' stata denunciata la mancanza di un valido monitoraggio del sistema finanziario che possa tradursi in utile supporto ad iniziative giudiziarie; soprattutto a Milano è stato ribadito con molta forza che l'ufficio del pubblico ministero non riesce a compiere quel necessario salto di incisività in ragione delle innumerevoli incombenze ordinarie che sottraggono tempo ed attenzione e che impediscono di concentrarsi nella direzione di indagini specifiche, delicate ed estremamente difficili.

Così anche dalle regioni più direttamente colpite dal fenomeno mafioso è venuto fuori un senso di impotenza e di frustrazione di organismi che vorrebbero dare ampia esecuzione ad una legislazione giudicata complessivamente buona, ma che a ciò sono impossibilitati o per mancanza di mezzi ovvero per la eccessiva presenza di varchi attraverso i quali può facilmente eludersi il dettato normativo.

In particolare a Napoli è stata accertata una sincera volontà di intervenire su questi problemi da parte dei magistrati ascoltati durante il sopralluogo, a fronte, però, di un'evidente scarto statistico fra numero di procedimenti patrimoniali in costante aumento (63 nel 1985 - 110 nel 1990) e misure di vincolo del medesimo in continua

## SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA  
E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI SIMILARI

diminuzione (16 nel 1985, 41 nel 1986, solo 7 nell'ultimo anno sino al 25 ottobre 1990).

La criminalità è in continua trasformazione (così è stato più volte ribadito dai magistrati napoletani) e dunque devono essere adeguati anche gli interventi repressivi e preventivi. Negli anni passati si trattava di una criminalità che operava in termini tradizionali, che determinava numerosi procedimenti penali per reati associativi e che dunque configurava una situazione assai favorevole all'applicazione della vigente normativa, con concreti riferimenti a fatti di contiguità o di partecipazione che consentivano interventi di natura personale e patrimoniale; anche per tali ragioni le decisioni giudiziarie di prevenzione erano più frequenti e sufficientemente documentate. In questi ultimi anni questi referenti sono scomparsi e si sono rarefatti i processi penali per il reato di cui all'articolo 416 bis del codice penale; la delinquenza oggi opera in banca e nelle imprese ed è dunque in tali settori che occorre muoversi con una magistratura professionalmente attrezzata, munita di validi strumenti di indagine, impegnata a tempo pieno su accertamenti tra i più difficoltosi della pratica giudiziaria (organizzazione che negli uffici giudiziari napoletani non esiste perché, tra l'altro, i giudici della locale sezione misure di prevenzione del Tribunale sono addetti anche alle udienze ordinarie).

Quanto accertato a Napoli, Roma, Milano, trova conferma in altre parti del paese.

Nelle grandi aree giudiziarie, laddove necessario, dovrà pertanto operare un'apposita sezione del Tribunale con giudici impegnati esclusivamente nelle misure di prevenzione e senza altre incombenze tabellari; differenti sono invece i problemi delle sedi di Procura della Repubblica che, per avere un adeguato quadro di riferimento, devono occuparsi unitariamente di tale materia e di quella ordinaria e che di conseguenza dovranno essere potenziati in mezzi, strutture ed uomini.

Per quanto riguarda il ruolo del pubblico ministero nell'ambito del nuovo codice di rito, la Commissione richiama le proposte già avanzate nella propria relazione annuale 1990. La impraticabilità delle investigazioni sul territorio per incombenze di varia natura; la impossibilità di operare un necessario coordinamento fra le forze di polizia; il numero esiguo di magistrati che compongono l'ufficio in molte delle zone a rischio; la difficoltà di acquisire un'adeguata preparazione professionale in materie specifiche e particolari; la mancanza di una rete di collegamento e coordinamento fra gli uffici di varie parti del paese: tutte queste carenze sono state denunciate dai giudici interessati i quali hanno fatto notare che la lentezza dei procedimenti di prevenzione trova spesso

## SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA  
E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI SIMILARI

origine proprio in uffici di Procura assolutamente inadeguati ad essere elemento propulsore ed organizzatore delle indagini patrimoniali.

Nei sopralluoghi e negli incontri è stata insomma costantemente avvertita l'esigenza di una logica di priorità nella programmazione dell'attività di tutti i settori dello Stato al fine di consentire la piena efficacia delle leggi antimafia; efficacia tanto più necessaria ove si consideri che l'altro strumento normativo previsto dal codice penale (articolo 416 bis del codice penale) è oramai di scarsissima applicazione, sia per la difficoltà di reperire adeguato materiale probatorio, sia per taluni consistenti problemi inerenti le prime applicazioni del nuovo codice di rito.

Per quanto concerne l'attività di polizia è stato richiesto un rafforzamento: a) dell'attività informativa diretta all'acquisizione di dati utili alla selezione dei soggetti economici cui rivolgere gli accertamenti; b) dei controlli mirati nei confronti dei soggetti così individuati; c) della normale opera di polizia giudiziaria, tramite un'attività investigativa adeguata ad acquisire indizi sufficienti per l'applicazione della normativa in oggetto.

Dalle verifiche in alcuni uffici giudiziari e dalle espletate audizioni, nonostante una certa remora a riconoscerlo da parte delle forze dell'ordine, è emersa una inadeguata presenza delle stesse in tale settore operativo.

Mancano strumenti organizzativi e di intervento. E' necessaria una competenza specifica in organi che pertanto non possono essere distolti ad altre innumerevoli attività di istituto.

La Guardia di finanza ha disposto la costituzione in alcune aree a rischio di "gruppi investigativi sulla criminalità organizzata"; purtroppo però proprio in tali zone si verifica un dirottamento delle risorse disponibili, sia per altre attività di verifica, sia come supporto negli uffici giudiziari, con conseguente limitazione delle potenzialità di individuazione autonoma di soggetti e disponibilità patrimoniali da proporre per l'applicazione delle misure di prevenzione.

Al riguardo, è stata comunque rilevata la esigenza di non accentrare nella Guardia di finanza una sorta di monopolio delle conoscenze e delle professionalità richieste dalla normativa; occorre invece un pieno coinvolgimento delle altre forze dell'ordine in modo da allargare e meglio articolare la presenza sul territorio e da creare un coordinamento che purtroppo sino ad oggi è stato insufficiente o del tutto inesistente.

Tali carenze riguardano direttamente anche il funzionamento della polizia giudiziaria. Le modalità con cui sono state istituite le sezioni nonché la qualità insoddisfacente del personale ivi impiegato; una sostanziale

## SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA  
E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI SIMILARI

sottovalutazione del lavoro nel settore della prevenzione con la conseguente inadeguata valorizzazione di capacità ed intelligenze pure numerose in tale ambito; il mancato riconoscimento del lavoro effettuato nelle sezioni di polizia giudiziaria quale titolo per una progressione di carriera nelle varie forze; la eccessiva parcellizzazione fra queste della gestione delle singole iniziative; tutto ciò è stato rilevato dai magistrati, i quali hanno fatto presente la centralità che può avere una efficiente polizia giudiziaria nell'accertamento dei patrimoni della criminalità.

Per tutte le ragioni innanzi esposte la Commissione, pur ritenendo necessari aggiornamenti e modifiche della legge, alcune delle quali verranno accennate in seguito, considera l'impianto normativo sulla prevenzione complessivamente valido ed utile per contrastare gli attuali meccanismi di potenziamento della mafia.

E' invece fonte di grave preoccupazione la verifica di una sostanziale insufficienza dell'azione dei pubblici poteri; questi non sono stati posti nelle condizioni di reggere il confronto su un terreno così specifico e nuovo quale quello della finanza e dell'economia, e non hanno potuto fare uso di un sistema di coordinamento intersettoriale e di monitoraggio attraverso cui prevenire ed intercettare turbative finanziarie ed oscure accumulazioni patrimoniali.

E' a tali carenze (oltre alle questioni giurisprudenziali innanzi riportate) che vanno ricondotte le ragioni di una insoddisfacente applicazione della legislazione esaminata e dunque, soprattutto nella fase operativa, occorre giungere ad un rafforzamento da tutti giudicato improcrastinabile.

E' stata anche sollevata la questione inerente la competenza del procuratore della Repubblica e del tribunale nel procedimento di applicazione della misura di prevenzione.

La Cassazione, a sezioni unite, con recente decisione, ha ritenuto di risolvere il contrasto giurisprudenziale consegnando la competenza esclusiva ai Procuratori della Repubblica aventi la sede nei capoluoghi di provincia. Tale orientamento ha suscitato perplessità in quanto per un verso ha discriminato tra loro i procuratori della Repubblica e, d'altro canto, non ha consentito che la proposta fosse formulata dal Procuratore della Repubblica nel cui circondario è residente o dimorante la persona pericolosa, e, in quanto tale, ben nota direttamente.

Non è poi secondario il rilievo che nelle zone a rischio le procure ed i tribunali con sede nel capoluogo di



## SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA  
E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI SIMILARI

provincia sono oberate da un rilevante numero di procedimenti penali, per cui l'attribuzione esclusiva della competenza nei processi di prevenzione comporta un aggravio ulteriore di attività, che potrebbe tradursi in ritardi procedurali e decisionali contrastanti con la previsione di attualità della pericolosità del soggetto interessato.

L'articolo 20 del decreto-legge del 13 marzo 1991, n. 76, modificando l'articolo 2 della legge del 31 maggio 1965, n. 575, risolve tale questione per quanto concerne la competenza della Procura della Repubblica, prevedendo la proposizione o l'intervento nel procedimento di prevenzione del pubblico ministero presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona oggetto dell'indagine.

Permane però, ai sensi dell'articolo 4 della legge del 27 dicembre 1956, n. 1423, la competenza del solo tribunale avente sede nel capoluogo di provincia, con tutte le conseguenze innanzi indicate e giudicate negativamente.

Pertanto si ritiene opportuna una ulteriore modifica legislativa che, nei procedimenti di prevenzione, affermi la competenza dei tribunali secondo la ordinaria normativa di rito e non soltanto dei tribunali aventi sede nel capoluogo di provincia.

Sono state formulate alcune specifiche proposte in ordine alle prassi operative ed alle necessarie modifiche della legge.

- Al fine di rendere più immediato e meno farraginoso il sequestro prima della fissazione dell'udienza, occorre, all'articolo 1 della legge n. 55 del 1990 che modifica l'articolo 2 bis della legge n. 575 del 1965, eliminare la condizione del pericolo di dispersione, sottrazione o alienazione dei beni; si tratta di beni di sospetta provenienza illecita, difficile è la prova della futura, probabile dispersione, e pertanto è più opportuno intervenire subito in presenza di una semplice previsione di confisca.

- Occorre regolamentare la gestione dei beni sequestrati ove sopraggiunga la morte del prevenuto.

Lo spirito della legge intende contrastare le oscure accumulazioni di fortune, pertanto il vincolo deve essere ricondotto ai beni a prescindere dalla persona che dei medesimi risulta proprietario (a volte occasionalmente o in maniera puramente formale).

- Va introdotta una sorta di azione revocatoria per beni alienati precedentemente all'intervento del magistrato. In tale modo si potranno usare adeguati strumenti che

## SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA  
E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI SIMILARI

intercettino manovre dilatorie da parte di persone che siano a conoscenza di procedimenti di prevenzione in corso e che tentino di salvare la gestione dei beni tramite apparenti trasferimenti di proprietà. In questa ipotesi vanno ovviamente salvaguardati i diritti dei terzi "in buona fede".

- L'intervento giurisdizionale di prevenzione antimafia presume cognizioni di varia natura da parte dei giudici. Giustamente, pertanto, è stata proposta una formazione più composita dei collegi, con la presenza di giudici operanti in campo civile e fallimentare, e con la partecipazione di consulenti esterni, esperti per esempio di pratiche commerciali e finanziarie.

La materia della prevenzione personale e patrimoniale, è regolata da ben 7 leggi, che rendono estremamente difficoltosa all'operatore un'applicazione corretta e coordinata.

La Commissione concorda con la richiesta, da più parti sollevata, di un testo unico che riconduca ad una interpretazione autentica, in modo da facilitare ed incrementare la incisività di strumenti normativi così specifici.

- E' necessario un rapido aggiornamento delle registrazioni catastali in modo da consentire una pronta verifica dei patrimoni immobiliari.

- A Napoli è stato posto in evidenza che i magistrati della prevenzione fanno grande uso delle certificazioni sui precedenti penali delle persone sulle quali si indaga; da queste infatti possono trarsi elementi interessanti in ordine alla dinamica finanziaria del prevenuto, anche nel caso di assoluzione del medesimo da imputazioni in sede penale con motivazioni che però pongono in rilievo la sussistenza di particolari circostanze di natura oggettiva e soggettiva.

Nel passato si faceva ricorso alle sentenze di assoluzione con formula dubitativa in cui la contraddittorietà degli elementi probatori poteva rendere al giudice della prevenzione indicazioni utili in ordine alla storia complessiva di nuclei ed interessi della criminalità organizzata.

Con il nuovo codice di procedura penale, eliminata la formula dubitativa, e non essendovi alcun obbligo di trascrivere sul certificato penale le sentenze di assoluzione, vi è il rischio che vadano smarriti

## SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA  
E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI SIMILARI

fondamentali strumenti indiziari in quanto sia il pubblico ministero che il giudice non vengono neanche a conoscenza dei relativi processi non riportati sul certificato.

E' stato pertanto richiesto che venga previsto che, a domanda dell'ufficio giudiziario competente alla prevenzione, possa essere redatto un documento in cui siano iscritte anche le sentenze di assoluzione, in modo che, se necessario, dalle medesime possano ricavarsi elementi utili al prosieguo delle indagini.

## Alcune conclusive considerazioni

La Commissione, concordando con alcune richieste formulate nel corso degli incontri sopra citati, ritiene sia opportuno porre mano alle seguenti iniziative:

- censimento del canale di intermediazione finanziaria non bancario, da assimilare agli intermediari bancari quanto a regolamentazione e vigilanza;
- costituzione dei registri delle imprese e delle procedure concorsuali, di una "centrale dei bilanci" e di una anagrafe della clientela delle banche;
- approvazione definitiva del decreto-legge del 13 marzo 1991 n. 76 (ed in particolare degli articoli 20, 21, 22 e 23);
- istituzione nelle tabelle di alcuni tribunali, ove se ne riconoscano le necessità in ragione del carico di lavoro, di una sezione in cui i giudici espletino la giurisdizione esclusivamente in ordine all'applicazione della legislazione di prevenzione antimafia;
- riconoscimento a tutti i responsabili delle forze di polizia del periodo di dirigenza o "di comando" effettuato nelle sezioni di polizia giudiziaria;
- emanazione di una norma che, relativamente all'applicazione della legislazione antimafia, affermi la competenza di tutti i Tribunali delle singole aree provinciali;
- eliminazione della condizione prevista dal comma 4 dell'articolo 1 della legge n. 55 del 1990 (che modifica l'articolo 2 bis della legge n. 575 del 1965) per la quale il sequestro anticipato può essere disposto solo in presenza di un "concreto pericolo che i beni... vengano dispersi, sottratti o alienati";

## SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA  
E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI SIMILARI

- introduzione di un meccanismo legislativo che eviti la estinzione della misura di vincolo del bene con il decesso del proprietario prevenuto;
- previsione di un'azione revocatoria per beni alienati precedentemente all'intervento del giudice;
- modificazione della formazione dei collegi di tribunale addetti al settore, con la previsione della partecipazione di giudici operanti nel settore civile e fallimentare, nonché di consulenti esperti in pratiche commerciali e finanziarie;
- elaborazione di un testo unico di tutte le disposizioni della legislazione antimafia;
- aggiornamento delle registrazioni catastali;
- istituzione di una certificazione che può essere prodotta solo a richiesta dagli uffici giudiziari competenti all'applicazione della legislazione antimafia, in cui vengano riportate pendenze giudiziarie, sentenze di condanna, nonché provvedimenti di archiviazione o di assoluzione per reati di particolare gravità inerenti il fenomeno mafioso.

**ALLEGATI**



**Dati statistici relativi alle misure di  
prevenzione personali e patrimoniali**  
(fonte: Ministero di grazia e giustizia)

ANNO 1987 - 1° semestre

Tribunale di Napoli:

misure personali

Richieste: 66  
accolte: 24  
parz. accolte: 10  
respinte: 31

misure patrimoniali

Richieste: 52  
accolte: 35  
parz. accolte: 0  
respinte: 17

Tribunale di Roma:

misure personali

Richieste: 1  
accolte: 0  
respinte: 1

misure patrimoniali

Richieste: 0

Tribunale di Milano:

misure personali

Richieste: 14  
accolte: 7  
parz. accolte: 1  
respinte: 6

misure patrimoniali

Richieste: 1  
accolte: 0  
respinte: 1

## TOTALE NAZIONALE 1° semestre 1987

## misure personali

Richieste:	260
accolte:	118
parz. accolte:	44
respinte:	98

## misure patrimoniali

Richieste:	146	sequestri:	60
accolte:	101	revoche sequestri:	19
parz. accolte:	3	confische:	44
respinte:	42		



ANNO 1987 - 2° semestreTribunale di Napoli:

## misure personali

Richieste: 47  
accolte: 32  
parz. accolte: 10  
respinte: 4

## misure patrimoniali

Richieste: 24  
accolte: 23  
parz. accolte: 0  
respinte: 1

Tribunale di Roma:

## misure personali

Richieste: 5  
accolte: 3  
parz. accolte: 0  
respinte: 2

## misure patrimoniali

Richieste: 7  
accolte: 1  
parz. accolte: 0  
respinte: 6

Tribunale di Milano:

## misure personali

Richieste: 4  
accolte: 1  
parz. accolte: 0  
respinte: 3

## misure patrimoniali

Richieste: 3  
accolte: 0  
parz. accolte: 0  
respinte: 3

## TOTALE NAZIONALE 2° semestre 1987

## misure personali

Richieste:	209
accolte:	124
parz. accolte:	38
respinte:	47

## misure patrimoniali

Richieste:	111
accolte:	70
parz. accolte:	1
respinte:	40

## TOTALE NAZIONALE 1987

## misure personali

Richieste:	469
accolte:	242
parz. accolte:	82
respinte:	145

## misure patrimoniali

Richieste:	257
accolte:	171
parz. accolte:	4
respinte:	82

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

APPLICAZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI E PATRIMONIALI EX L. 646/82

PERIODO 1.1/30.6.1988

1) RIEPILOGO GENERALE - MISURE PERSONALI

DISTRETTI	PROVVED. RICHIESTI			PROVVEDIMENTI EMESSI			
	UFFICI RICHIEDENTI		TOTALE PROVVEDIMENTI RICHIESTI	ACCOGLIMENTO RICHIESTA	PARZIALE ACCOGLIMENTO RICHIESTA	RISETTO DELLA RICHIESTA	IMPORTO COMPLESSIVO DELLA CAUZIONE
	QT	PRR					
***** AREA SETTENTRIONALE *****							
TORINO	-	-	-	-	-	-	-
MILANO	2	1	3	1	1	1	-
GENOVA	-	2	2	-	-	2	-
BRESCIA	-	-	-	-	-	-	-
TRENTO	-	26	26	-	-	26	-
VENEZIA	-	-	-	-	-	-	-
TRIESTE	-	-	-	-	-	-	-
BOLOGNA	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	2	29	31	1	1	29	-
***** AREA CENTRALE *****							
ANCONA	-	-	-	-	-	-	-
FIRENZE	-	-	-	-	-	-	-
PERUGIA	-	-	-	-	-	-	-
ROMA	-	14	14	5	3	6	100.000.000
TOTALE	-	14	14	5	3	6	100.000.000
***** AREA MERIDIONALE *****							
L' ABRUZZO	-	-	-	-	-	-	-
CAMPANIA	-	-	-	-	-	-	-
NAPOLI	15	120	135	38	18	79	902.700.000
SALERNO	8	1	9	9	-	-	-
POTENZA	-	-	-	-	-	-	-
BARI	-	-	-	-	-	-	-
LECCE	-	-	-	-	-	-	-
CATANZARO	32	11	43	35	-	8	-
REGGIO CAL.	2	8	10	4	-	6	16.000.000
TOTALE	57	140	197	86	18	93	918.700.000
***** AREA ISOLARE *****							
MESSINA	9	3	12	6	2	4	-
CATANIA	24	12	36	20	11	5	76.600.000
PALESTRA	3	29	32	20	2	10	32.000.000
CALTANISSETTA	5	1	6	4	1	1	-
CAGLIARI	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	41	45	86	50	16	20	108.600.000
***** RIEPILOGO *****							
NORD	2	29	31	1	1	29	-
CENTRO	-	14	14	5	3	6	100.000.000
SUD	57	140	197	86	18	93	918.700.000
ISOLE	41	45	86	50	16	20	108.600.000
TOTALE	100	228	328	142	38	148	1.127.300.000

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

APPLICAZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI E PATRIMONIALI EX L. 646/82

PERIODO 1.1/30.6.1988

1) RIEPILOGO GENERALE - MISURE PATRIMONIALI

DISIRETTI	PROVVED. RICHIESTI		PROVVEDIMENTI EMESSI				
	UFFICI RICHIEDENTI		TOTALE PROVVEDIMENTI RICHIESTI	ACCUSLI- MENTO RICHE- STA	PARZIALE ACCUSLI- MENTO RICHIESTA	RIBETTO DELLA RICHE- STA	IMPORTO COMPLESSIVO DELLA CAUZIONE
	QT	PRR					
***** AREA SETTENTRIONALE *****							
TORINO	-	-	-	-	-	-	-
MILANO	-	2	2	2	-	-	-
GENOVA	-	-	-	-	-	-	-
BRESCIA	-	-	-	-	-	-	-
TRENTO	-	-	-	-	-	-	-
VENEZIA	-	-	-	-	-	-	-
TRIESTE	-	-	-	-	-	-	-
BOLOGNA	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	-	2	2	2	-	-	-
***** AREA CENTRALE *****							
ANCONA	-	-	-	-	-	-	-
FIRENZE	-	-	-	-	-	-	-
PERUGIA	-	-	-	-	-	-	-
ROMA	-	9	9	-	-	9	-
TOTALE	-	9	9	-	-	9	-
***** AREA MERIDIONALE *****							
L'AQUILA	-	-	-	-	-	-	-
CAMPORASSO	-	-	-	-	-	-	-
NAPOLI	8	42	50	38	-	12	-
SALERNO	-	-	-	-	-	-	-
POTENZA	-	-	-	-	-	-	-
BARI	-	-	-	-	-	-	-
LECCE	-	-	-	-	-	-	-
CATANZARO	13	7	20	18	-	2	-
REGGIO CAL.	3	-	3	3	-	-	-
TOTALE	24	49	73	59	-	14	-
***** AREA INSULARE *****							
MESSINA	1	-	1	-	-	1	-
CATANIA	1	23	24	9	-	15	-
PALERMO	17	31	48	11	4	33	-
CAL. IIA	-	-	-	-	-	-	-
CAGLIARI	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	19	54	73	20	4	49	-
***** RIEPILOGO *****							
NORD	-	2	2	2	-	-	-
CENTRO	-	9	9	-	-	9	-
SUD	24	49	73	59	-	14	-
ISOLE	19	54	73	20	4	49	-
TOTALE	43	114	157	81	4	72	-

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## APPLICAZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI EX L. 646/82

II SEMESTRE 1988

## 1) RIEPILOGO GENERALE

DISTRETTI	NUMERO PROVED. TI EMESSI	TRIBUNALI DIPENDENTI			CORTE DI APPELLO	
		SEQUESTRO	REVOCA SEQUESTRO	CONFISCA	CONFERRA CONFISCA	REVOCA CONFISCA
***** AREA SETTENTRIONALE *****						
TORINO	-	-	-	-	-	-
MILANO	1	-	-	1	-	-
GENOVA	-	-	-	-	-	-
BRESCIA	-	-	-	-	-	-
TRENTO	-	-	-	-	-	-
VENEZIA	-	-	-	-	-	-
TRIESTE	-	-	-	-	-	-
BOLOGNA (A)	-	-	-	-	-	-
TOTALE	1	-	-	1	-	-
***** AREA CENTRALE *****						
ANCONA	-	-	-	-	-	-
FIRENZE	-	-	-	-	-	-
PERUGIA	-	-	-	-	-	-
ROMA	-	-	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-	-	-
***** AREA MERIDIONALE *****						
L'AQUILA	-	-	-	-	-	-
CAMPORASSO	-	-	-	-	-	-
NAPOLI	29	15	4	4	-	6
SALERNO	1	-	-	-	-	1
POTENZA	-	-	-	-	-	-
BARI	-	-	-	-	-	-
LECCE	-	-	-	-	-	-
CATANZARO	8	-	4	2	1	1
REGGIO CAL.	1	-	-	-	-	1
TOTALE	39	15	8	6	1	9
***** AREA ISOLARE *****						
MESSINA	-	-	-	-	-	-
CATANIA	8	2	4	1	1	-
PALESTERNA	37	20	8	-	6	3
CALTANISSETTA	5	-	-	-	1	4
CAGLIARI	-	-	-	-	-	-
TOTALE	50	22	12	1	8	7
***** RIEPILOGO *****						
NORD	1	-	-	1	-	-
CENTRO	-	-	-	-	-	-
SUD	39	15	8	6	1	9
ISOLE	50	22	12	1	6	7
TOTALE	90	37	20	8	9	16

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

APPLICAZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI EX L. 646/82

I SEMESTRE 1989

DISTRETTI	NUMERO PROVED. TI ENESSI	TRIBUNALI DIPENDENTI			CORTE DI APPELLO	
		SEQUESTRO	REVOCA SEQUESTRO	CONFISCA	CONFERMA CONFISCA	REVOCA CONFISCA
***** AREA SETTENTRIONALE *****						
TORINO	5	5	-	-	-	-
MILANO	4	-	2	-	1	1
GENOVA	-	-	-	-	-	-
BRESCIA	-	-	-	-	-	-
TRENTO	-	-	-	-	-	-
VENEZIA	-	-	-	-	-	-
TRIESTE	-	-	-	-	-	-
BOLOGNA	-	-	-	-	-	-
TOTALE	9	5	2	-	1	1
***** AREA CENTRALE *****						
ANCONA	-	-	-	-	-	-
FIRENZE	-	-	-	-	-	-
PERUGIA	-	-	-	-	-	-
ROMA	-	-	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-	-	-
***** AREA MERIDIONALE *****						
L'AQUILA	-	-	-	-	-	-
CAMPOBASSO	-	-	-	-	-	-
NAPOLI	45	21	13	6	1	4
SALERNO	-	-	-	-	-	-
POTENZA	-	-	-	-	-	-
BARI	-	-	-	-	-	-
LECCE	-	-	-	-	-	-
CATANZARO (A)	1	1	-	-	-	-
REGGIO CAL.	2	1	-	-	1	-
TOTALE	48	23	13	6	2	4
***** AREA INSULARE *****						
MESSINA	-	-	-	-	-	-
CATANIA	3	-	-	2	-	1
PALERMO	57	28	16	1	8	4
CAL.T.TA	3	-	-	-	-	3
CAGLIARI	-	-	-	-	-	-
TOTALE	63	28	16	3	8	8
***** RIEPILOGO *****						
NORD	9	5	2	-	1	1
CENTRO	-	-	-	-	-	-
SUD	48	23	13	6	2	4
ISOLE	63	28	16	3	8	8
TOTALE	120	56	31	9	11	13

(A) LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO, A TUTT'OGGI, NON HA FATTO PERVENIRE I DATI RELATIVI AL PROPRIO UFFICIO.

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

APPLICAZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI EX L. 646/82

II SEMESTRE 1989

1) RIEPILOGO GENERALE AL 15 MAGGIO 1990.

DISTRETTI	NUMERO PROVVED. II DECESSI	TRIBUNALI DIPENDENTI			CORTE DI APPELLO	
		SEQUESTRO	REVOCA SEQUESTRO	CONFISCA	CONFERMA CONFISCA	REVOCA CONFISCA
***** AREA SETTENTRIONALE *****						
TORINO	4	-	-	4	-	-
MILANO (E)	8	2	5	1	-	-
GENOVA	-	-	-	-	-	-
BRESCIA	-	-	-	-	-	-
TRENTO	-	-	-	-	-	-
VENEZIA	-	-	-	-	-	-
TRIESTE	-	-	-	-	-	-
BOLOGNA (A)	-	-	-	-	-	-
TOTALE	12	2	5	5	-	-
***** AREA CENTRALE *****						
ANCONA	-	-	-	-	-	-
FIRENZE	-	-	-	-	-	-
PERUGIA (B)	-	-	-	-	-	-
ROMA (D)	2	2	-	-	-	-
TOTALE	2	2	-	-	-	-
***** AREA MERIDIONALE *****						
L'AQUILA	-	-	-	-	-	-
CAMPORBASSO	-	-	-	-	-	-
NAPOLI	48	35	4	2	5	2
SALERNO	2	2	-	-	-	-
POTENZA	-	-	-	-	-	-
BARI	-	-	-	-	-	-
LECCE	-	-	-	-	-	-
CATANZARO (C)	1	-	1	-	-	-
REGGIO CAL.	4	-	4	-	-	-
TOTALE	55	37	9	2	5	2
***** AREA INSULARE *****						
MESSINA	-	-	-	-	-	-
CATANIA	10	10	-	-	-	-
PALERMO	53	4	38	4	1	6
CALTANZARA	-	-	-	-	-	-
CAGLIARI	-	-	-	-	-	-
TOTALE	63	14	38	4	1	6
***** RIEPILOGO *****						
NORD	12	2	5	5	-	-
CENTRO	2	2	-	-	-	-
SUD	55	37	9	2	5	2
ISOLE	63	14	38	4	1	6
TOTALE	132	55	52	11	6	8

(A) TRIBUNALI DI MODENA E PIACENZA NEGATIVI. TUTTI GLI ALTRI UFFICI A TUTTI'OGGI INADEMPIMENTI

(B) NON PERVENUTI I DATI.

(C) A TUTTI'OGGI LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO NON HA FORNITO I DATI RELATIVAMENTE AL PROPRIO UFFICIO

(D) A TUTTI'OGGI LA CORTE DI APPELLO DI ROMA NON HA FORNITO I DATI RELATIVAMENTE AL PROPRIO UFFICIO E AI TRIBUNALI DI LATINA E FROSINONE NOTOSTANTE IL SOLLECITO DEL 4/4/1990 -

(E) A TUTTI'OGGI LA CORTE DI APPELLO DI MILANO NON HA FORNITO I DATI RELATIVAMENTE AL PROPRIO UFFICIO

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TRIBUNALI

MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI E PATRIMONIALE EX L. 646/02

TRIBUNALI

DISTRETTI	PROPOSTE PENDINGI ALLA FINE DEL SEMESTRE	PROPOSTE SOPRAVVENUTE NEL 2° SEMESTRE	PROPOSTE ESAURITE ALLA FINE DEL 1° SEMESTRE	PROPOSTE PENDINGI ALLA FINE DEL 2° SEMESTRE	PROPOSTE RIGETTATE O IMPROCEDIBILI	MISURE PREVENZIONE REVOCATE	SORVEGLIANZA SPECIALE	SORVEGLIANZA SPECIALE CON DIVIETO DI SOGGIORNO	SORVEGLIANZA SPECIALE CON OBBLIGO DI SOGGIORNO	ANNOTARE CAUZIONE	SEQUESTRO	REVOCA SEQUESTRO	CONFISCA	ANNOTAZIONI
AREA SETTENTRIONALE														
TORINO	NEGATIVO													
MILANO	15 ?	4	3	16	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-
GENOVA	18	-	3	15	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BRESCIA	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRENTO	NEGATIVO													
VENEZIA	NEGATIVO													
TRIESTE	NEGATIVO													
BOLZANO	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	33	6	6	33	3	-	1	2	-	-	1	-	-	-
AREA CENTRALE														
ANCONA	NEGATIVO													
FIRENZE	NEGATIVO													
PERUGIA	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
ROMA	10	6	8	8	11	-	1	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	10	6	8	8	11	1	2	-	-	-	-	-	-	-
AREA MERIDIONALE														
L. AQUILA	NEGATIVO													
CAMPORASSO	NEGATIVO													
NAPOLI	311 ?	168	117	362	41	-	23	25	-	1.450.000.000	45	11	12	-
SALERNO	8	2	2	3	1	-	1	5	-	50.000.000	-	1	1	-
POTENZA	NEGATIVO													
S. PI	NEGATIVO													
LECCE	19 ?	44 ?	35	28	24	-	7	3	2	10.000.000	-	-	-	-
CATANZARO	22	10	2	38	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-
REGGIO CAL.	264	49	79	234	27	-	20	22	1	66.000.000	-	7	-	-
TOTALE	619	281	235	665	95	-	51	55	3	1.600.000.000	45	19	14	-
AREA INSULARE														
MESSINA	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
CATANIA	55	28	38	45	14	-	3	12	3	34.000.000	1	-	7	-
PALERMO	194	130	137	187	28	-	9	13	-	127.000.000	1	12	5	-
CALTANISSETTA	91	83	28	146	10	-	10	8	-	17.000.000	-	-	-	-
CAPLARI	NEGATIVO													
TOTALE	340	242	204	378	52	-	22	34	3	178.000.000	2	12	12	-
R I E F F I L O G O														
SAR	33	6	6	33	3	-	1	2	-	-	1	-	-	-
CE	10	6	8	8	11	1	2	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	619	281	235	665	95	-	51	55	3	1.600.000.000	45	19	14	-
SOLE	340	242	204	378	52	-	22	34	3	178.000.000	2	12	12	-
TOTALE	1002	535	453	1084	161	1	126	91	6	1.800.000.000	48	31	26	-

I Tribunali di Milano, Napoli e Trento, sebbene più volte sollecitati a compilare correttamente il modello di rilevazione, hanno comunicato dati incompleti in relazione al numero delle procedure sopravvenute, concluse o pendenti alla fine del semestre



CONFRONTI E SPECIFICAZIONI DEI DATI STATISTICI  
FORNITI DAL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

## A) Dati statistici nazionali

	<u>1987</u>	<u>1988</u>	<u>1989</u>	<u>1990</u> (I sem)
Provvedimenti emessi:	257	247	252	105
Richieste accolte:	171			
Sequestri:	60 (I sem)	37 (II sem)	111	48
Revoca sequestri:	19 "	20 "	83	31
Confische:	44 "	8 "	20	26

## B) Dati regionali

CAMPANIA

	<u>1987</u>	<u>1988</u>	<u>1989</u>	<u>1990</u> (I sem)
Provvedimenti emessi:	86	80	95	74
Richieste accolte:	65			
Sequestri:	29(I sem)	15(IIsem)	56	45
Revoca sequestri:	9 "	4 "	17	16
Confische:	9 "	4 "	8	13

SICILIA

Provvedimenti emessi:	134	123	126	26
Richieste accolte:	80			
Sequestri:	14 "	22 "	42	2
Revoca sequestri:	9 "	12 "	54	12
Confische:	34 "	1 "	7	12

CALABRIA

Provvedimenti emessi:	26	32	8	8
Richieste accolte:	20			
Sequestri:	8 "	0 "	2	0
Revoca sequestri:	1 "	4 "	5	7
Confische:	2 "	2 "	0	1

DATI STATISTICI NAZIONALI E REGIONALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE CENTRALE POLIZIA CRIMINALE

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROPOSTE DI SEQUESTRO, SEQUESTRI E CONFISCHE DI BENI DI ILLECITA  
 PROVENIENZA AI SENSI DELLA LEGGE ANTIMAFIA

Dipartimento della Pubblica Sicurezza  
 Direzione Centrale Polizia Criminale

1988

		A N N I										
		1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989			
I T A L I A												
PROPOSTE SEQUESTRO	52 <sup>1</sup>	583	1.069	392	434	379	231	418				
SEQUESTRI	1	177	505	556	222	125	141	155				
CONFISCHE	=	7	139	113	121	97	54	38				
C A M P A N I A												
PROPOSTE SEQUESTRO	2	74	168	145	156	125	68	222				
SEQUESTRI	=	8	76	81	57	56	56	88				
CONFISCHE	=	=	12	22	46	45	17	24				
C A L A B R I A												
PROPOSTE SEQUESTRO	1	210	368	36	37	32	4	29				
SEQUESTRI	=	14	23	28	24	5	11	7				
CONFISCHE	=	5	6	25	6	8	9	2				
S I C I L I A												
PROPOSTE SEQUESTRO	38	235	158	193	211	187	112	135				
SEQUESTRI	1	136	174	413	126	63	70	69				
CONFISCHE	=	2	104	63	68	43	21	12				